

zione di un mutuo, con delegazioni di sovrainposta per una parte dell'operazione, con un aumento supposto di 15 centesimi, ricaverebbe un milione in più, con una disponibilità totale di 2 milioni annui.

« Il dazio consumo dà un reddito di lire 23.500.000 delle quali sono impegnate solamente L. 675.785,68 con una disponibilità annua di lire 22.824.214,32.

« La capacità finanziaria del Comune di Torino è tale da consentirgli i mezzi per costituire le garanzie per un'operazione finanziaria importante, quale occorre per intraprendere l'esecuzione dell'opera progettata.

« Praticamente il Comune di Torino avrà la convenienza di procedere ad aperture di credito in conto corrente presso Istituti bancari salvo a consolidare il debito a determinati periodi, con operazioni a lunga scadenza, coll'emissione di obbligazioni o stipulazioni di mutui.

« La futura Amministrazione normale del Comune non avrà quindi grandi preoccupazioni per sovvenzionare le derivazioni dall'Orco; gli oneri per il servizio dei capitali troveranno la loro esatta compensazione nel collocamento dell'energia.

« La richiesta di energia elettrica è tale che nè l'Azienda Municipale nè le Società sono in grado oggi di far fronte alle richieste per usi industriali e per usi domestici. Il costante progresso industriale di Torino, l'aumento della popolazione, lo sviluppo dei servizi pubblici, rendono ragione del programma del Comune di assicurarsi lo sfruttamento delle derivazioni del torrente Orco ».

Il Regio Commissario del Comune, con deliberazione 17 giugno 1920 approvava il preventivo e il piano finanziario e li mandava a rassegnare al Ministero dei Lavori pubblici, per mezzo dell'Ufficio del Genio civile, insieme alla dichiarazione degli accordi, da presentarsi congiuntamente coll'Amministrazione provinciale.

Il Consiglio comunale nella seduta 11 dicembre 1920 aveva ratificato all'unanimità la deli-

berazione del R. Commissario del 20 maggio stesso anno, circa gli accordi con la Provincia.

La Giunta municipale il 17 dicembre 1920 deliberava di presentare al Ministero dei Lavori pubblici le istanze per ottenere le sovvenzioni previste dal decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, il quale le accorda ai concessionari di derivazione d'acqua ad uso industriale e cioè:

a) una sovvenzione annua di L. 40 per ogni cavallo nominale ricavato da impianti idroelettrici la cui esecuzione sia iniziata dopo il 1° gennaio 1919;

b) una sovvenzione annua di L. 0,15 per ogni chilogramma di rame impiegato nell'esecuzione della linea di trasmissione;

c) l'esenzione dall'imposta e sovrimposta sui fabbricati delle officine di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

Colle istruzioni ministeriali 16 agosto 1920 erano state dettate le norme per l'applicazione del precedente decreto; in esse veniva specificato che nel disciplinare delle concessioni sovvenzionate dovevano essere inserite le clausole comprendenti l'assunzione dell'obbligazione per parte del Governo di concessione del sussidio per anni 15 decorrenti dalla data del collaudo delle opere, con pagamento posticipato dell'annualità che doveva cessare in ogni caso colla quota corrispondente al 1940.

Il concessionario a sua volta doveva assumere l'obbligo di riservare non più del 10 % dell'energia, da fornirsi al prezzo fatto all'utente più favorito, a parità di prestazione, per usi agricoli o di bonifica o per piccole industrie campestri necessarie o integranti l'esercizio dell'agricoltura, qualora gli utenti avessero costruito linee e cabine proprie.

Nella nostra regione quest'ultima clausola rendeva praticamente inapplicabile la disposizione relativa alla fornitura per usi agricoli.

Il sussidio poteva essere richiesto subito, per poter ottenere l'inserzione nel disciplinare delle condizioni su accennate per le quattro derivazioni dal torrente Orco.